

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali

VERBALE DI AUDIZIONE

Il giorno 12 del mese di aprile 2011, alle ore 16.30, si è tenuta in Roma, presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, giusta convocazione, l'audizione di **SCAMBIO ETICO**, nell'ambito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 668/10/CONS.

Sono presenti, per l'Autorità (di seguito anche AGCOM), Maja Cappello, dirigente della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, Francesco Di Giorgi, Giorgio Greppi, Emilia Lamonica e Luigia Spadaro, funzionari della medesima Direzione.

Per **SCAMBIO ETICO** sono presenti Paolo Brini, Luigi Di Liberto e Silvestro Di Pietro.

L'AGCOM apre l'audizione che riguarda i lineamenti di provvedimento concernenti l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, illustrando brevemente l'*iter* in cui si sostanzierà la consultazione avviata con la delibera n. 668/10/CONS ed invita i soggetti intervenuti ad esprimere le proprie osservazioni al riguardo.

SCAMBIO ETICO premette alcuni cenni sulla propria posizione nel mondo di internet. Gestisce un blog e un forum al sito www.scambioetico.org e una comunità di *peer to peer* su www.tntvillage.org. SCAMBIO ETICO nutre la preoccupazione che una volta varato il regolamento sarà esteso anche ai siti comunità di filesharers in cui sono indicizzati link e torrent, nonostante non ci sia in Italia alcuna sentenza definitiva che sancisca essere tali siti illegali e che la giurisprudenza internazionale sia contrastante; per esempio in UK c'è una sentenza definitiva che ha assolto l'amministratore del sito torrent oink http://punto-informatico.it/2789522/PI/News/caso-oink-ellis-un-uomo-libero.aspx

SCAMBIO ETICO sofferma la sua analisi sulla parte del procedimento relativa alla rimozione dei contenuti. Osserva che il modello di *notice and take-down* statunitense mostra alcune limitazioni in termini di efficacia dovute alla superficialità ed eccessiva velocità della procedura e non è quindi adatto ad ottenere gli scopi che l'Autorità si propone. Cita lo studio "Takedown hall of shame" dell'Electronic Frontier Foundation che dimostra l'inefficacia dello strumento nel corso dei 16 anni di applicazione.

Osserva che le 48 ore previste per la prima fase della procedura non costituiscono un margine temporale sufficiente per creare condizioni di effettivo contraddittorio in cui l'*uploader* possa fornire controdeduzioni, o per consentire all'ISP di verificare la fondatezza della richiesta, considerata l'esistenza di una pluralità di titolari di diritti (fra i quali i soli produttori dovrebbero essere autorizzati ad indicare le violazioni per gli



audiovisivi, software e videogame, come i soli relativi autori per la musica, scritture ed immagini), pluralità ancor più accresciuta nel caso di mash up o di parodie. Inoltre ritiene che la minaccia della sanzione dell'Autorità incrementerebbe le rimozioni ingiustificate: l'ISP o il fornitore di *hosting*, di fronte ad un *notice*, si limiterebbe ad effettuare la rimozione, senza compiere ulteriori verifiche, con il rischio di sottrarre alla disponibilità del pubblico anche contenuti leciti, come inequivocabilmente testimoniato da recenti, pressanti, ravvicinate, multiple e massive richieste di rimozione di file torrent indirizzate da parte di FPM al signor Di Liberto, nella veste di amministratore unico della comunità peer to peer che collabora su tntvillage.org, richieste che in alcuni casi coinvolgevano opere rilasciate sotto Creative Commons, delle quali FPM non poteva ovviamente vantare alcuna titolarità.

Dall'esperienza acquisita nel settore, inoltre, **SCAMBIO ETICO** ha riscontrato che spesso la segnalazione non è precisa, al punto da rendere dubbia la legittimazione del segnalante che si qualifica come titolare del diritto. Auspica che venga previsto un modello per la segnalazione sufficientemente dettagliato, in modo da rendere la relativa segnalazione più circostanziata, e che venga prevista una sanzione per il segnalante che si spacci per titolare dei diritti pur non essendolo. Si impegna a produrre una nota integrativa contenente indicazioni sulla forma della segnalazione.

Suggerisce di incentivare l'utilizzo del contenuto coperto dal diritto d'autore una volta esaurito il suo valore commerciale, che stima in 18 mesi dalla fine della commercializzazione, periodo durante il quale l'opera esaurisce quasi tutta la sua capacità di produrre profitto, e di consentire l'uso di esso a condizione che non si offra un prodotto equivalente (come per esempio l'mp3 rispetto al CD e i DivX/XviD rispetto ai DVD), ma un contenuto di qualità inferiore. Invita a prendere spunto dal codice di condotta di Scambio etico, adottato per regolamentare le attività dei condivisori della Comunità, ponendo a fondamento la distinzione fra due forme di "pirateria". Da un lato vi sarebbe la pirateria c.d. selvaggia, volta a condividere sul web, in contemporanea o in anticipo rispetto alla prima commercializzazione, opere coperte dal diritto d'autore. Dall'altro vi sarebbe il cosiddetto fair use ovvero la condivisione di file per finalità culturali e di conoscenza senza scopo di lucro al termine del ciclo commerciale primario. Tale secondo genere di pirateria avrebbe anche degli effetti benefici sul mercato poiché la condivisione di opere orfane e di contenuti di nicchia, non commercializzati o distribuiti in quanto scarsamente lucrativi, consente ugualmente la conoscenza da parte del pubblico; grazie alla diffusione gratuita e libera, tali opere "dimenticate" riscuotono successo sul web, venendo così rilanciate e promosse, al punto da stimolarne la produzione e la commercializzazione di massa. Peraltro, se l'artista non chiede la rimozione dei contenuti diffusi in rete, come ad esempio nel caso dei bootleg per i concerti, si chiede che senso abbia considerarli illegali, considerata la disponibilità legittima di copie "rippate" finanche per scopi commerciali (http://puntoinformatico.it/583528/PI/News/legale-e-comm-bootleg.aspx).

TNT Village opera alla luce del sole con le già citate limitazioni, eventualmente ampliabili in cambio di legittimazione delle condivisioni in nome di un ampio fair use; una eccessiva intransigenza comporterebbe il fiorire di siti-clone anonimi fornitori di link e torrent che puntano ad opere tutelate dal diritto d'autore, ma senza più le limitazioni temporali individuate da SCAMBIO ETICO tese a rispettare il sostanziale ciclo commerciale.



Rivendica il riconoscimento positivo per le comunità peer to peer che assolvono ad esigenze sociali quando aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Autentica finalità culturale e di accesso alla conoscenza senza scopo di lucro;
- b) Completa trasparenza del traffico e della distribuzione;
- c) Assoluta trasparenza nella identificazione dei responsabili della comunità;
- d) Rigido codice deontologico che consente ai legittimi detentori dei diritti di esercitare un controllo.

Auspica l'introduzione di licenze collettive estese e l'incremento dell'offerta legale; evidenzia che sussistono difficoltà tecniche tali da rendere impossibile la repressione del fenomeno, che potrebbe essere combattuto più efficacemente attraverso la messa a disposizione di contenuti a prezzi ragionevoli. Segnala come gli operatori televisivi traggano beneficio dal peer to peer e si impegna a produrre una nota integrativa relativa ai dati di traffico del proprio sito, da cui appare un sensibile calo dei download degli ultimi episodi rispetto ai primi, presupponendo così che coloro apprezzano l'opera si riversano, in seguito, a seguirla direttamente via etere anche quando sono trasmessi da canali a pagamento.

Dichiara la propria disponibilità a partecipare ai tavoli tecnici, se vi sarà una rappresentazione paritaria delle categorie coinvolte dal provvedimento, con particolare riferimento a quelli relativi alle licenze collettive estese e alla modulistica per la segnalazione.

L'audizione termina alle ore 18.00.

Per AGCOM

Open AGCOM

Per SCAMBIO ETICO